

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 668}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MITTERDORFER, BENEDIKTER, BRESSANI, BERLOFFA,
FIORET, RIZ, DALL'ARMELLINA, PISONI, GIOMO, BIASINI**

Presentata il 2 agosto 1972

**Modifica dell'articolo 60 della legge 5 marzo 1961, n. 90,
in materia di personale addetto alla manutenzione di strade
provinciali classificate statali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, cessavano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentivano l'assunzione di operai non di ruolo e giornalieri presso le amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. Questa norma comportava tra l'altro che i cantonieri e gli operai alle dipendenze delle amministrazioni provinciali addetti alla sorveglianza e alla manutenzione delle strade provinciali, al momento della emanazione dei decreti di classifica quali statali delle menzionate strade provinciali, perdevano il loro posto dovendo venire licenziati.

D'altra parte l'amministrazione dell'ANAS era costretta ad appaltare a ditte private i

lavori fino a qui sostenuti da questi operai e cantonieri. Mentre pertanto da una parte sembra ingiusto che delle persone che fino al momento della classifica avevano prestato un lavoro senza demerito dovessero perdere questo loro posto, dall'altra parte per l'amministrazione dell'ANAS ne derivavano degli oneri maggiori.

Ecco perché si propone una modifica della relativa norma.

Non si sollevano problemi di copertura. Infatti l'onere che può essere valutato in circa lire 200 milioni per anno verrebbe più che compensato dalla riduzione nell'apposito capitolo del bilancio dell'ANAS, cui fa carico il pagamento dei lavori di manutenzione eseguiti da imprese appaltatrici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cantonieri e gli operai delle province che alla data di emanazione del decreto di classifica prestavano da almeno un anno la loro opera come personale addetto alla sor-

veglianza e manutenzione delle strade provinciali e che successivamente siano stati licenziati o trasferiti in conseguenza del passaggio fra le statali delle strade provinciali in base alla legge 13 febbraio 1958, n. 126, e successive modificazioni, sono assunti, a domanda, se in possesso dei descritti requisiti, in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

ART. 2.

L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al precedente articolo è a tempo indeterminato.

Al compimento di un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di tre anni, gli interessati sono collocati nella corrispondente categoria del ruolo organico dell'ANAS, cui vengono assegnati ai sensi dell'articolo 3, prescindendosi dal limite di età.

L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui al precedente articolo avverrà in soprannumero fin quanto occorra.

ART. 3.

La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sul formale inquadramento delibera, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dei lavori pubblici e con quello del tesoro.